



**COMUNE DI LEGNAGO**  
**PROVINCIA DI VERONA**

**REGOLAMENTO DI ACCESSO  
ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE  
E DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE  
ECONOMICA  
EQUIVALENTE (ISEE)**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 76 DEL 30.11.2004.**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 2  
APRILE 2009**

**AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DALL'11 AL 26 MAGGIO 2009.**

## ***INDICE***

### **CAPO I**

#### **Finalità e ambito di applicazione**

art.1 - Oggetto del regolamento	pag. 4
art.2 - Ambito di applicazione	

### **CAPO II**

#### **Indicatore della situazione economica equivalente**

art.3 – Definizione del nucleo familiare	pag. 5
art.4 - Indicatore della situazione economica equivalente	pag. 6
art.5 - Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione reddituale	pag. 6
art.6 - Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale	pag. 7-8
art.7 - Scala di equivalenza	pag. 9
art.8 - Dichiarazione sostitutiva unica	pag. 9
art.9 - Modalità applicative	pag. 10
art.10- Modalità di presentazione della richiesta	pag. 10

### **Capo III**

#### **Servizi assistenza domiciliare**

art.11 -Finalità del servizio e destinatari	pag. 10
art.12 -Definizione delle tariffe	pag. 11

### **Capo IV**

#### **Centro Diurno Anziani**

art.13 -Finalità del servizio e destinatari	pag. 11
art.14 -Definizione delle tariffe	pag. 11

### **Capo V**

#### **Telesoccorso e telecontrollo**

art.15 -Finalità del servizio e destinatari	pag. 12
art.16 -Definizione delle tariffe	pag. 12

**Capo VI**  
**Soggiorni climatici per anziani**

art.17 -Finalità del servizio	pag. 12
art.18 -Definizione del contributo	pag. 12

**Capo VII**  
**Contributi per soggiorni climatici per portatori di handicap**

art.19 -Finalità del servizio	pag. 13
art.20 -Definizione del contributo	pag. 13

**Capo VIII**  
**Contributi per integrazione rette di ricovero presso case di riposo,  
R.S.A., ricoveri di sollievo e comunità alloggio**

art.21 -Finalità del servizio e destinatari	pag. 13
art.22 -Determinazione del contributo comunale	pag. 14
art.23 -Recuperi	pag. 14

**Capo IX**  
**Ricoveri di sollievo**

art.24 -Finalità del servizio	pag. 14
art.25 -Determinazione del contributo	pag. 15

**Capo X**  
**Integrazione rette asilo nido e altri servizi educativi per l'infanzia**

art.26 -Finalità del servizio e destinatari	pag. 15
art.27 -Determinazione del contributo comunale	pag. 15

**Capo XI**  
**Servizi scolastici: mensa e trasporti**

art.28 -Finalità del servizio e destinatari	pag. 16
art.29 -Determinazione della compartecipazione	pag. 16

**Capo XII**  
**Disposizioni diverse**

Art.29 – Controlli	pag. 16
--------------------	---------

## **CAPO I FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Articolo 1 Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'accesso ai servizi e gli interventi che il Comune di Legnago esplica nell'ambito di funzioni e compiti di servizi sociali e assistenziali, servizi socio-educativi e di sostegno alla famiglia attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24/7/1977, n.616, dal D.L. 18/8/2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", dalla Legge 8 novembre 2000, n.328 e dalle disposizioni legislative regionali.

Si propone come strumento atto a disciplinare l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in relazione all'accesso alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune, facendo esplicito riferimento a quanto disposto nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, così come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n.130, nel DPCM 7 maggio 1999 n.221 così come modificato dal DPCM 4 aprile 2001, n.242 e dal DPCM 18 maggio 2001.

Il presente regolamento integra ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti.

### **Articolo 2 - Ambito di applicazione -**

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, nel rispetto del principio che ogni cittadino ha pari dignità e in ottemperanza alla legge che prevede l'applicazione a quei servizi non destinati alla generalità dei soggetti, e precisamente i seguenti:

- **Asili nido e altri servizi educativi per l'infanzia;**
- **Mense scolastiche;**
- **Trasporto scolastico;**
- **Soggiorni climatici;**
- **Servizio assistenza domiciliare;**
- **Pasti a domicilio;**
- **Trasporti;**
- **Centro diurno anziani;**
- **Telesoccorso;**
- **Integrazione rette di ricovero presso case di riposo, R.S.A. e comunità alloggio;**
- **Contributi per soggiorni climatici per portatori di handicap;**
- **Contributi per ricoveri di sollievo.**

L'applicazione del Regolamento può essere estesa a nuovi servizi o parimenti ridotta in funzione del fatto che l'amministrazione intenda estendere o ridurre gli ambiti di applicazione di prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso Ente Locale.

### **Art. 3** **Definizione del nucleo familiare**

La valutazione della situazione economica dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate è determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al DPCM 18 Maggio 2001, individuato secondo i seguenti criteri:

1. ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
2. fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, con le seguenti specificazioni:
  - i soggetti a carico IRPEF, anche se facenti parte di altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
  - I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico;
  - I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare.

Detti criteri non operano nei seguenti casi:

- quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del codice civile;
- quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 del c.p.c.;
- quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della L. n. 898/70 e successive modifiche ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 223/89 (normalmente coabitante per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili), è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico IRPEF, ai sensi delle disposizioni del

presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

## **CAPO II**

### **INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE**

#### **Articolo 4**

##### **Indicatore della situazione economica equivalente**

La valutazione della situazione economica di chi richiede la prestazione è determinata con riferimento al nucleo familiare anagrafico, composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, anche se non conviventi.

L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del Decreto Legislativo n. 109 del 1998.

L'indicatore della situazione economica è la somma della situazione reddituale, come determinato in base all'art. 5 del presente regolamento, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, come determinato in base all'art. 6 del presente regolamento.

Il Comune terrà conto di eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comporti un cambiamento della fascia ISEE del richiedente rispetto alla prestazione richiesta, intervenute successivamente all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, richiedendo una nuova dichiarazione sostitutiva.

#### **Articolo 5**

##### **Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione reddituale**

1. L'indicatore della situazione reddituale si determina sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:
  - a. Il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini IRPEF, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del Codice Civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione s'intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relativi ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relativa ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente non ha percepito alcun reddito. Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o pensione, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti. Non devono essere dichiarati i redditi esenti da IRPEF. Il reddito complessivo da dichiarazione deve comprendere l'eventuale quota di reddito d'impresa per la quale si è fruito dell'agevolazione cosiddetta D.I.T. (Dual Incombe Tax).
  - b. I redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

- c. I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
  - d. Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare, come individuato dall'art. 6.
2. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di euro 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. A fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:
- a. L'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;
  - b. Se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.
- Il valore dei redditi deve essere arrotondato all'euro intero più vicino.

## **Articolo 6**

### **Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale**

- 1. L'indicatore della situazione patrimoniale si termina sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:
  - a) Il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di euro 51.645,69. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi; se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota;
  - b) Il valore del patrimonio mobiliare, detratto, fino a concorrenza, di una franchigia pari ad euro 15.493,71, composto da:
    - Depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;

- Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
  - Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
  - Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
  - Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
  - Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
  - Altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
  - Imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al precedente paragrafo. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione contestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.
2. I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.  
Il valore risultante da tale somma è moltiplicato per un coefficiente pari al 20 per cento.



## **Articolo 7** **Scala di equivalenza**

1. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

<b>Numero dei componenti il nucleo familiare</b>	<b>Parametro</b>
<b>1</b>	<b>1,00</b>
<b>2</b>	<b>1,57</b>
<b>3</b>	<b>2,04</b>
<b>4</b>	<b>2,46</b>
<b>5</b>	<b>2,85</b>

2. I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

- + 0,35 per ogni ulteriore componente;
- + 0,20 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori;
- + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, della legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66 per cento, mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°;
- + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o di impresa, ai sensi rispettivamente degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), c bis, g) ed 1, 49, commi 1 e 2, lettera c), e 51 del DPR 22.12.1986, n. 917. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o d'impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta, altresì, ai nuclei familiari composti soltanto da figli minori ed un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivo.

## **Articolo 8** **Dichiarazione sostitutiva unica**

Il richiedente la prestazione deve presentare domanda agli uffici competenti, che verranno specificatamente indicati, corredata da una dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445; gli uffici stessi forniscono l'assistenza necessaria alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e il rilascio dell'attestazione contenente il calcolo della situazione economica del beneficiario che avrà validità annuale dalla data della dichiarazione.

Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Qualora durante il periodo di validità dell'attestazione contenente il calcolo della situazione economica, dovessero intervenire eventi che determinano una variazione della stessa a causa della perdita del posto di lavoro ovvero per il collocamento in cassa integrazione o mobilità, l'interessato potrà richiedere l'aggiornamento dell'attestazione e la determinazione di una nuova tariffa, allegando all'istanza la documentazione idonea a comprovare uno dei suddetti eventi.

La nuova tariffa verrà applicata dalla data della presentazione del protocollo della richiesta di variazione da parte dell'interessato, dopo aver ricevuto riscontro positivo da parte degli uffici competenti.

Resta fermo l'obbligo dell'interessato di richiedere un nuovo aggiornamento qualora uno dei suddetti eventi dovessero in tutto o in parte cessare.

### **Articolo 9** **Modalità applicative**

Le soglie ISEE, per l'accesso alle agevolazioni tariffarie o ai contributi economici, nonché la loro misura, sono determinate con appositi atti di adozione delle tariffe.

La Giunta Comunale ha facoltà di fissare ulteriori criteri per alcune particolari tipologie di prestazioni e definire un nucleo familiare ristretto rispetto a quello standard.

### **Articolo 10** **Modalità di presentazione della richiesta**

Per accedere alle prestazioni agevolate l'interessato deve presentare la domanda agli uffici competenti, che verranno specificatamente indicati, avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi dell'art. 46 e successivi del DPR 445/00, così come previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 109/98, come modificato dal decreto Legislativo 130/00, e successive integrazioni nel rispetto del D.lgs n. 196/2003.

Oltre ai dati necessari a determinare la situazione economica, al cittadino potranno essere richieste informazioni aggiuntive ad integrazione della domanda.

## **CAPO III** **SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE**

### **Articolo 11** **Finalità del servizio e destinatari**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è un servizio sociale svolto prevalentemente a domicilio della persona e consiste in un insieme di prestazioni socio-assistenziali a sostegno della famiglia, di anziani ed inabili, volte a favorire l'autonomia personale, impedendone l'isolamento sociale, prevenendo il ricovero in istituto e consentendo la permanenza nel proprio ambito familiare e sociale.

Lo svolgimento del servizio è disciplinato da apposito regolamento (Del. C.C. del 29.9.1987, n.178).

La deliberazione del Consiglio Comunale del 30.9.1996 "Approvazione modifiche ai criteri per l'erogazione dei servizi domiciliari" è sostituita dagli artt. 13,14 e16 del presente regolamento.

## **Articolo 12**

### **Definizione delle tariffe**

Tenuto conto del costo medio per assistito e della quota a carico del Comune, la Giunta Comunale determina annualmente, la tariffa in base al presente regolamento e per le diverse tipologie di servizio offerto.

Per il servizio di assistenza domiciliare la differenziazione della tariffa è applicata con riferimento alla situazione del nucleo familiare, in base ad una percentuale sul valore ISEE , fino al raggiungimento della tariffa piena.

Si prevedono delle agevolazioni per gli anziani ultrasessantacinquenni, per i minori e per le persone inabili in ADI(assistenza domiciliare integrata), valutate in U.V.D.M. (Unità di valutazione multidimensionale distrettuale) attraverso la scheda SVAMA.

Per il servizio di consegna a domicilio dei pasti caldi e di trasporto la differenziazione della tariffa è applicata con riferimento alla situazione del nucleo familiare, in modo progressivo, per scaglioni a partire dalla tariffa minima, fino al raggiungimento della tariffa piena.

Si prevedono delle agevolazioni per il secondo pasto e per situazioni di disagio sociale.

La tariffa in assenza dei requisiti per ottenere l'agevolazione è quindi la tariffa piena.

## **CAPO IV**

### **CENTRO DIURNO ANZIANI**

## **Articolo 13**

### **Finalità del servizio e destinatari**

Il Centro Diurno Anziani autosufficienti è una struttura che accoglie vari servizi aperti alla comunità, particolarmente predisposto per corrispondere alle molteplici esigenze della popolazione anziana.

In esso vengono organizzate ed esplicate varie attività e si configura, quindi, come luogo di incontro, di vita di relazione, di possibile aggiornamento, nonché di erogazione di eventuali prestazioni che corrispondono a specifici bisogni dell'utente.

Il Centro Diurno tende cioè ad offrire attrezzature adatte a sopperire alle varie carenze che spesso l'anziano si trova a subire nell'ambito della propria vita domestica, quindi svolge una precisa funzione integrativa e di sostegno, che tende a favorire la permanenza degli anziani nelle loro abitazioni.

Lo svolgimento del servizio è disciplinato da apposito regolamento (delibera C.C. del 30.9.1996, n.93).

#### **Articolo 14**

##### **Definizione delle tariffe**

La Giunta Comunale determina annualmente, in base al presente regolamento la tariffa giornaliera di contribuzione a carico del cittadino per accedere al Centro Diurno Anziani.

La differenziazione delle tariffe è applicata con riferimento alla situazione economica del nucleo familiare, in un modo progressivo per scaglioni, a partire da una fascia di esenzione, fino al raggiungimento di una tariffa massima.

### **CAPO V**

#### **TELESOCORSO TELECONTROLLO**

##### **Articolo 15**

##### **Finalità del servizio e destinatari**

Il telesoccorso è un servizio di assistenza telematica a distanza, gestito da una centrale operativa, funzionante 24 ore su 24, alla quale vengono collegati gli appartamenti in cui risiedono gli utenti.

Tale servizio è destinato in prevalenza ad anziani soli o sofferenti di particolari malattie, che non gli consentono una sufficiente sicurezza personale nella propria dimora abituale, oppure coppie di anziani in età avanzata.

##### **Articolo 16**

##### **Definizione delle tariffe**

La Giunta Comunale determina in base al presente regolamento la tariffa di contribuzione a carico del cittadino per accedere al servizio di telesoccorso-telecontrollo.

La differenziazione delle tariffe è applicata con riferimento alla situazione economica del nucleo familiare, in modo progressivo per scaglioni, a partire da una fascia di esenzione, fino al raggiungimento di una tariffa massima.

### **CAPO VI**

#### **SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI**

##### **Articolo 17**

##### **Finalità del servizio**

Ogni anno il Comune può organizzare soggiorni climatici per anziani, con lo scopo di offrire un'occasione di incontro e di aggregazione ai cittadini anziani residenti e per dare loro la possibilità di trascorrere un periodo di vacanza in località climaticamente ottimali.

## **Articolo 18**

### **Definizione del contributo**

La Giunta Comunale al fine di agevolare la partecipazione a tale iniziativa può prevedere eventuali interventi economici in favore dei soggetti interessati a partecipare al soggiorno climatico, qualora gli stessi non siano in grado di provvedere autonomamente alla copertura dei costi e non abbiano parenti (figli) tenuti agli alimenti che siano in grado di intervenire economicamente.

La differenziazione del contributo è applicata con riferimento alla situazione economica del nucleo familiare dell'interessato e dei parenti (figli), in modo progressivo, per scaglioni, a partire da un contributo massimo per la fascia più bassa a un contributo minimo per la fascia più alta, oltre la quale non è previsto alcun contributo.

## **CAPO VII**

### **CONTRIBUTI PER SOGGIORNI CLIMATICI PER PORTATORI DI HANDICAP**

#### **Articolo 19**

##### **Finalità del servizio**

Il servizio di organizzazione dei soggiorni climatici per portatori di handicap si propone di offrire occasioni di svago e di recupero fisico e psichico, nonché di favorire l'aggregazione e l'integrazione sociale.

#### **Articolo 20**

##### **Definizione del contributo**

Ogni anno la Giunta Comunale prevede dei contributi economici in favore dei cittadini portatori di handicap che partecipano a soggiorni climatici.

La differenziazione del contributo è applicata con riferimento alla situazione economica del nucleo familiare dell'interessato, in modo progressivo, per scaglioni, a partire da un contributo massimo per la fascia più bassa a un contributo minimo per la fascia più alta, oltre la quale non è previsto alcun contributo.

## **CAPO VIII**

### **CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PRESSO CASE DI RIPOSO, R.S.A., RICOVERI DI SOLLIEVO E COMUNITA' ALLOGGIO**

#### **Articolo 21**

##### **Finalità del servizio e destinatari**

L'assistenza mediante ricovero, in apposite strutture protette quali R.S.A. o case di riposo pubbliche e/o private, di norma riguarda i cittadini anziani non autosufficienti per i quali la prognosi medica

escluda la regressione dalle condizioni parzialmente invalidanti, tali da non permettere il mantenimento nel proprio nucleo familiare.

Possono altresì essere assistiti in tali forme i cittadini riconosciuti inabili dalla Commissione Medica per l'accertamento delle invalidità civili dell'Azienda U.L.S.S. o in stato di grave disagio sociale.

Nell'ambito delle diverse forme di assistenza offerte al cittadino, il ricovero in istituto si colloca comunque come ultima risposta possibile in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili.

La necessità del ricovero ed il contributo relativo, saranno subordinati ad una valutazione da parte dell'Ufficio Servizi Sociali per l'accertamento dell'effettiva impossibilità di salvaguardare l'autosufficienza dell'anziano nel suo ambiente di vita, con gli strumenti offerti nell'ambito dei servizi sociali, e ad una valutazione del caso da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (U.V.D.M.) attraverso la scheda SVAMA.

## **Articolo 22**

### **Determinazione del contributo Comunale**

L'integrazione della retta ha luogo solo nel caso in cui il cittadino e i parenti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, non siano in grado di pagare interamente la retta per la permanenza nella struttura ospitante.

La Giunta Comunale determina la differenziazione del contributo, con riferimento alla situazione economica dell'interessato e dei tenuti agli alimenti, per scaglioni dall'integrazione totale, a una contribuzione parziale, fino all'esclusione dal contributo per chi supera la fascia massima stabilita.

Può essere concesso il contributo anche al proprietario di beni immobili, terreni e/o risorse di qualsivoglia natura, qualora lo stesso si renda disponibile alla compartecipazione delle spese, alle condizioni specificate nel successivo articolo "recuperi".

Il contributo a carico del Comune sarà di norma annualmente riesaminato da parte dell'Ufficio Servizi Sociali ed ogni qual volta intervengono ulteriori elementi conoscitivi che portano ad una valutazione diversa del caso da quella originaria.

## **Articolo 23**

### **Recuperi**

Risulta necessario, qualora la persona assistita abbia delle risorse economiche non immediatamente disponibili, quali redditi certi ma futuri o proprietà di beni immobili o di altra natura, condizionare l'intervento comunale alla concreta possibilità di recuperare quanto corrisposto.

L'ammissione del richiedente alla struttura di accoglienza, va condizionata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare al Comune gli oneri dallo stesso sostenuti, per tutto il periodo antecedente all'effettiva riscossione degli emolumenti.

In caso di inottemperanza da parte dell'interessato o dei suoi eredi agli impegni sottoscritti, il Comune si attiverà per il recupero del credito stesso, mediante procedure coattive.

## **CAPO IX RICOVERI DI SOLLIEVO**

### **Articolo 24 Finalità del servizio**

Per "ricoveri di sollievo" per anziani non autonomi, si intende la possibilità di un soggiorno temporaneo presso la Casa di Riposo, per periodi da un minimo di 10 giorni ad un massimo di 30 giorni.

Il servizio è destinato esclusivamente a soggetti che fruiscono del servizio di assistenza domiciliare.

La richiesta di ammissione al servizio può essere presentata, fermo restando la condizione di ammissibilità di cui al comma precedente:

- da familiari di anziani con compromissione dell'autosufficienza, che assistono regolarmente i congiunti in ambito familiare e che necessitano di un periodo di riposo al fine di riacquistare le risorse necessarie per lo svolgimento dei loro compiti;
- da anziani che si trovano, a causa di eventi straordinari, temporaneamente privi del supporto assistenziale necessario per la loro permanenza in ambito domiciliare.

### **Articolo 25 Determinazione del contributo**

L'integrazione della retta ha luogo solo nel caso in cui il cittadino e i parenti obbligati a prestare gli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, non siano in grado di pagare interamente la retta per il ricovero di sollievo.

L'importo del contributo sarà determinato in modo differenziato, con riferimento alla situazione economica dell'interessato e dei tenuti agli alimenti, per scaglioni dall'integrazione totale, a una contribuzione parziale, fino all'esclusione dal contributo per chi supera la fascia massima stabilita.

## **CAPO X INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO E ALTRI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA**

### **Articolo 26 Finalità del servizio e destinatari**

L'asilo nido è un servizio di interesse pubblico rivolto alla prima infanzia e ha finalità di assistenza, di socializzazione e di educazione nel quadro di una politica di tutela dei diritti dell'infanzia e di sostegno alla famiglia.

"Il centro d'infanzia è un servizio innovativo destinato a bambini di età compresa tra i 12 mesi e i 6 anni, organizzato sulla base di percorsi pedagogici flessibili in relazione al rapporto tra la maturità dei soggetti e i contenuti dell'intervento educativo" (L.R.32/90).

## **Articolo 27**

### **Determinazione del contributo comunale**

Per l'accesso ai servizi di cui all'articolo precedente il Comune di Legnago pone a carico delle famiglie una quota di partecipazione, differenziata, tenendo conto della situazione economica delle stesse, in base ad una percentuale sul valore ISEE, individualizzato, fino ad un importo massimo, determinato con successivo provvedimento della Giunta Comunale.

Potranno essere previste delle agevolazioni per le famiglie con portatori di handicap segnalati dai Servizi Socio Sanitari dell'Azienda ULSS e per situazioni di disagio sociale e familiare segnalati dall'ufficio servizi Sociali.

## **CAPO XI**

### **SERVIZI SCOLASTICI: MENSA E TRASPORTI**

#### **Articolo 28**

##### **Finalità del servizio e destinatari**

Al fine di promuovere il diritto allo studio e di attuare interventi di sostegno alla famiglia, il Comune eroga i servizi scolastici di mensa e trasporto, per i bambini e i ragazzi che frequentano la scuola materna e la scuola dell'obbligo.

#### **Articolo 29**

##### **Determinazione della compartecipazione**

Per il servizio di refezione scolastica il Comune di Legnago pone una quota di compartecipazione piena a carico della famiglia per il primo figlio, con eventuali riduzioni tariffarie per il secondo e successivi figli frequentanti lo stesso servizio.

Sono previste, inoltre, delle agevolazioni tariffarie per le famiglie con figli disabili e per situazioni di disagio sociale segnalate dall'Ufficio Servizi Sociali.

Lo svolgimento del servizio è disciplinato da apposito regolamento (Del. C.C. n.15 del 25.2001).

Per il servizio di trasporto scolastico il Comune pone una quota di compartecipazione piena per il primo figlio, mentre sono previste delle riduzioni tariffarie per i bambini che utilizzano lo scuolabus per una sola corsa giornaliera, per il secondo e successivi figli che usufruiscono dello stesso servizio.

Per tali servizi, il Comune con apposito provvedimento, determina l'importo ISEE annuo, inferiore al quale la famiglia può accedere alle agevolazioni tariffarie di cui sopra.

Sono esentati dal pagamento gli alunni portatori di handicap che rientrano nei criteri di cui all'articolo 28 della legge 118/71 (mutilati ed invalidi civili autosufficienti che frequentano la scuola dell'obbligo) per i quali compete al Comune il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola e viceversa, e gli alunni appartenenti a famiglie che, in base a documentata relazione dei servizi sociali, versino in condizione di grave disagio economico.

Il servizio è disciplinato da apposito regolamento (Delibera C.C. del 24.2.2000, n.26).



## **CAPO XII DISPOSIZIONI DIVERSE**

### **Art. 30 Controlli**

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti la prestazione agevolata, l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare opportuni controlli a campione nella misura di almeno il 10% delle domande presentate:

- avvalendosi delle informazioni in proprio possesso ed effettuando appositi accertamenti tramite gli uffici competenti (Ufficio Anagrafe, Ufficio Tributi, Polizia Municipale, ecc.);
- verificando via internet dati in possesso di Enti erogatori di prestazioni previdenziali, delle Camere di Commercio, degli Uffici del Ministero delle Finanze;
- attivando convenzioni o protocolli operativi con la Guardia di Finanza.

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Amministrazione Comunale procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante e quant'altro previsto dalle disposizioni vigenti.

### **Articolo 31 Decorrenza**

Il Presente Regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione ed alla successiva pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio comunale, abrogando il precedente, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 27.11.1999.